

Lucia Rizzo

Dottore Commercialista - Revisore Legale

VIA BGT. GRANATIERI DI SARDEGNA 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Pec: lucia.rizzo@commercialistibassano.legalmail.it

Cod. Fisc. RZZ LCU 88H55 E970F - Part. IVA 03869680243

RELAZIONE DELL'ESPERTO COMUNE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO AI SENSI DELL'ART. 2501-SEXIES COD. CIV. CONCERNENTE IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

- **Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo soc. coop.**, con sede legale in Longare, provincia di Vicenza, Via Ponte di Costozza n. 12; Società iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale 01405390244; iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 4898.30; iscritta all'Albo Nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A165828; Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - Partita IVA 02529020220; aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa (BANCA INCORPORANTE);
- **BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa**, con sede legale in Schio, provincia di Vicenza, Via Pista dei Veneti n. 14; Società iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale 00210200242; iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 2720.10; iscritta all'Albo Nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A166129; Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - Partita IVA 02529020220; aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa (BANCA INCORPORANDA).

La Banca incorporante dalla decorrenza civile della fusione assumerà la denominazione di **BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito Cooperativo Italiano – Società Cooperativa**.

Motivo e oggetto dell'incarico

La sottoscritta Lucia Rizzo, nata a Marostica (VI) il 15/06/1988 e residente in Pianezze (VI), via Pilastro n. 19, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 175968, D.M. 04/12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 22/12/2015, è stata incaricata dalla Società Incorporante Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo – Soc. Coop. quale esperta comune per redigere la relazione prevista dall'art. 2501 sexies cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel Progetto di fusione per incorporazione delle Banche sopra menzionate.

Per l'assolvimento dell'incarico ricevuto, la sottoscritta ha proceduto ad ogni necessaria verifica ed ha attentamente esaminato la documentazione necessaria allo svolgimento dello stesso; documentazione che è stata prontamente messa a disposizione unitamente ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'obiettivo formulazione del parere richiesto.

In particolare sono stati esaminati, per le Società interessate dall'operazione, i seguenti documenti:

- provvedimento di autorizzazione n. ECB-SSM-2024-ITCCE-9 datato 13 marzo 2024 della Banca Centrale Europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea (BCE/2016/40), dell'articolo 12 della decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4) e della decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea (BCE/2020/42), in combinato disposto con l'articolo 56 del Testo unico bancario, il Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, nonché la Parte III, Capitolo 5, Sezioni I e II, paragrafo 5.1, e il Capitolo 6, Sezione IV, paragrafo 2, della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013;
- provvedimento di autorizzazione n. ECB-SSM-2024-ITCCE-10 datato 13 marzo 2024 della Banca Centrale Europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 della Banca

Lucia Rizzo

Dottore Commercialista - Revisore Legale

VIA BGT. GRANATIERI DI SARDEGNA 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Pec: lucia.rizzo@commercialistibassano.legalmail.it

Cod. Fisc. RZZ LCU 88H55 E970F - Part. IVA 03869680243

centrale europea (BCE/2016/40), dell'articolo 8 della decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4) e della decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea (BCE/2020/42) , in combinato disposto con l'articolo 57 del Testo unico bancario e il titolo III, capitolo 4, della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999;

- progetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 - *ter* cod.civ. della BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa nella Banca del Veneto Centrale Credito – Soc. Coop.;
- relazione illustrativa degli Organi Amministrativi delle Banche redatta ai sensi dell'art. 2501 -*quinquies* del cod.civ.;
- piano industriale di fusione;
- statuto vigente della BVR BANCA e della Banca del Veneto Centrale;
- bilanci civilistici delle due Società relativi agli esercizi 2020 - 2021 - 2022;
- relazioni dei collegi sindacali e delle società di revisione legale dei conti ai suddetti bilanci;
- situazione patrimoniale al 31.12.2023 delle due banche, redatte ai sensi dell'art. 2501 - *quater* cod.civ. con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

Nello svolgimento dell'incarico, il sottoscritto ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati e informazioni.

La sottoscritta non si assume pertanto alcuna responsabilità relativamente alla veridicità, completezza ed accuratezza dei dati e informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione.

Sulla base dei dati acquisiti e delle indicazioni contenute nel progetto di fusione e nelle relazioni che lo accompagnano, la sottoscritta ha proceduto pertanto alla redazione della seguente relazione, conformemente alle indicazioni richieste dall'art. 2501 *sexies* cod. civ. tenendo in debito conte le particolari caratteristiche delle Banche di Credito Cooperativo, alla cui categoria appartengono le società partecipanti alla fusione.

Peculiarità normative delle Banche di Credito Cooperativo ed identificazione sommaria delle entità partecipanti alla fusione

Lo statuto-tipo delle Banche di Credito Cooperativo, basato sulle disposizioni dell'art. 2514 cod.civ., riporta all'art. 2 i principi ispiratori delle stesse. Queste si ispirano ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Inoltre le caratteristiche basilari delle disposizioni che regolano i rapporti con i soci si estrinsecano nei seguenti principi:

- nelle ipotesi di recesso, esclusione o morte, il socio o gli aventi causa hanno diritto solo al rimborso del valore nominale delle azioni eventualmente rivalutate e dell'eventuale sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite;
- divieto di distribuzione delle riserve;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati.

A tale regola si aggiunge il particolare trattamento destinato all'utile d'esercizio che viene ripartito per una quota non inferiore al 70% ad incremento della riserva legale; per una quota ai fondi mutualistici ed eventualmente destinato all'aumento del valore nominale delle azioni; assegnato ad altre riserve; distribuito ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

Dette disposizioni si riscontrano sia nello statuto della Banca del Veneto Centrale sia in quello della BVR BANCA.

In altre parole, i soci (o i loro aventi causa) delle Banche di Credito Cooperativo hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor

Lucia Rizzo

Dottore Commercialista - Revisore Legale

VIA BGT. GRANATIERI DI SARDEGNA 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Pec: lucia.rizzo@commercialistibassano.legalmail.it

Cod. Fisc. RZZ LCU 88H55 E970F - Part. IVA 03869680243

somma risultante in bilancio) indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Questo è il principio in base al quale, come vedremo nel prossimo capitolo, è stato determinato il rapporto di cambio prendendo come riferimento i valori nominali delle azioni.

Il rapporto di cambio risultante dal progetto di fusione: metodo di determinazione e valori risultanti

Il progetto di fusione, redatto congiuntamente dalle Banche interessate all'operazione e deliberato dai Consigli di Amministrazione, sia per la Banca del Veneto Centrale che per la BVR BANCA, nelle rispettive sedute dell'1/12/2023 e del 30/11/2023, altresì confermato nella seduta consiliare del 26/3/2024 in entrambe le Società, stabilisce che la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene alla pari sulla base dei valori nominali delle azioni stesse.

In particolare la Società incorporante, Banca del Veneto Centrale provvederà ad assegnare a ciascun socio della Banca incorporanda, BVR BANCA, n. 4 (quattro) azioni del valore nominale unitario di € 5,34 per ogni n. 1 (una) azione detenuta del valore nominale unitario di € 25,00. Nel caso, invece, di possesso di più di n. 1 (una) azione da parte di ciascun socio della Banca incorporanda, saranno attribuite tante azioni della Banca incorporante, del valore nominale di € 5,34 ciascuna, in ragione del capitale sottoscritto. Il resto eventualmente residuo, generato dalla conversione, inferiore al valore nominale di una azione della Banca Incorporante, sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa, con memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio. Conseguentemente non si saranno conguagli in denaro.

Il diritto alla partecipazione agli utili delle azioni assegnate ai soci della Banca Incorporata è stabilito a decorrere dalla data efficacia contabile (1/1/2024) della Fusione; inoltre, da tale data, le operazioni della società Incorporata saranno imputate al bilancio della società Incorporante.

I Consigli di Amministrazione delle società cooperative hanno precisato nelle relazioni illustrative al progetto di fusione, redatte a norma dell'art. 2501 - *quinquies* del Codice Civile, le motivazioni di fondo ed i criteri che hanno portato a tale scelta.

Innanzitutto viene stabilito il concambio alla pari, in relazione alla pariteticità dei valori nominali ed effettivi delle azioni nei due diversi assetti societari, intendendo con ciò riprodurre, dopo la fusione, esattamente la preesistente posizione contabile ed economica delle azioni sociali, che permane immutata per il valore nominale ed effettivo, sia in termini assoluti che in quelli di concambio.

Con ciò, in buona sostanza, ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni, i Consigli di Amministrazione di entrambe le Banche si sono coerentemente attenuti alle disposizioni dei rispettivi Statuti, che enunciano i principi mutualistici che ispirano la categoria delle Banche di Credito Cooperativo.

Tali requisiti mutualistici stanno alla base dell'assetto normativo di settore, che si ispira ai principi di pariteticità effettiva dei soci, sia economica che sociale, e impediscono quindi ai soci, quali portatori di azioni, di poter comunque acquisire componenti di netto patrimoniale di ciascuna società in quanto la Legge o lo Statuto ne escludono ogni possibilità di assegnazione.

Congruità del rapporto di cambio

La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla fusione si articola in definitiva nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni l'attribuibilità di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, la sottoscritta esperta non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o di difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti, essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore insito in ciascuna azione, ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi superflua, in quanto finalizzata alla specificazione di un identico rapporto di concambio differenziato, che non rivestirebbe utilità alcuna.

Lucia Rizzo

Dottore Commercialista - Revisore Legale
VIA BGT. GRANATIERI DI SARDEGNA 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Pec: lucia.rizzo@commercialistibassano.legalmail.it
Cod. Fisc. RZZ LCU 88H55 E970F - Part. IVA 03869680243

Qualche elemento di discrezionalità valutativa potrebbe in concreto introdursi nella seconda fase della metodologia, in quanto connessa con gli aspetti operativi dell'assetto economico e patrimoniale delle aziende interessate. Tuttavia, la specifica collocazione istituzionale in cui esse sono inserite e le grandezze dei valori contabili presi in considerazione consente di superare agevolmente qualsiasi potenziale elemento di difficoltà.

In definitiva si tratta di dimostrare che non sussistono nell'assetto patrimoniale delle aziende effettive situazioni di perdita o di minusvalenza tali da azzerare le riserve patrimoniali o da intaccare l'entità del capitale sociale, dalla cui integrità riviene la possibilità di valorizzare all'interno del valore nominale le azioni che intervengono nel rapporto di cambio. Alla data del 31.12.2023 le situazioni contabili della società in questione -redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 262/2005- presentano le seguenti risultanze (dati all'unità di Euro):

BANCA DEL VENETO CENTRALE	
Totale Attivo	2.756.810.950 Euro
Totale Passivo	2.525.678.325 Euro
Totale Patrimonio Netto	231.132.625 Euro
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	2.612.128 Euro
Riserve	182.484.962 Euro
Sovrapprezzi di emissione	1.259.442 Euro
Capitale	10.659.946 Euro
Azioni Proprie	- 53.112 Euro
Utile d'esercizio	34.169.259 Euro

BVR BANCA-BANCHE VENETE RIUNITE	
Totale Attivo	1.354.980.215 Euro
Totale Passivo	1.211.009.487 Euro
Totale Patrimonio Netto	143.970.728 Euro
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	1.433.930 Euro
Riserve	123.927.324 Euro
Sovrapprezzi di emissione	1.919.476 Euro
Capitale	3.075.595 Euro
Azioni proprie	-321.325 Euro
Utile d'esercizio	13.935.728 Euro

Per quanto sopra, qualunque sia il valore economico delle due aziende e poiché al socio compete comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, la sottoscritta ritiene corretto che il rapporto di cambio faccia riferimento al solo valore nominale delle azioni sociali.

Difficoltà di valutazione

L'articolo 2501- *sexies* del codice civile prescrive che l'esperto/a nominato/a indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, la sottoscritta evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie, non avendo ritenuto necessario, per le motivazioni evidenziate, quantificare in modo puntuale il valore di avviamento delle aziende partecipanti alla fusione.

Conclusioni

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

Lucia Rizzo

Dottore Commercialista - Revisore Legale

VIA BGT. GRANATIERI DI SARDEGNA 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Pec: lucia.rizzo@commercialistibassano.legalmail.it

Cod. Fisc. RZZ LCU 88H55 E970F - Part. IVA 03869680243


- che le due Banche sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i soci di esse non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda;
- che nessuna delle due Banche interessate alla fusione ha registrato perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni.

ATTESTA

che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione per incorporazione della **BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa** nella **Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo soc. coop.** e consistente nell'assegnare ai soci della Incorporanda **BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE**, per ogni 1 (una) azione detenuta del valore nominale di € 25,00 ciascuna, n. 4 (quattro) azioni del valore nominale di € 5,34 ciascuna della Incorporante **Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo soc. coop.** e, nel caso di possesso di più di n. 1 (una) azione da parte di ciascun socio della Banca Incorporanda, nell'assegnazione di tante azioni della Banca Incorporante del valore nominale unitario di € 5,34 in ragione del capitale sottoscritto, con imputazione degli eventuali residui derivanti dalla conversione alla riserva per sovrapprezzo azioni nominativa con memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio, è ritenuto **congruo**.

Bassano del Grappa, 27 marzo 2024

Dott.ssa Lucia Rizzo



The image shows a handwritten signature in black ink over a dotted line. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text 'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI COMMERCIALISTI - VENEZIA' around the top edge and 'RIZZO LUCIA DOTTOR COMMERCIALISTA - V0091' around the bottom edge. In the center of the stamp is a globe icon.

